

# COMUNE DI RAVANUSA

PROVINCIA DI AGRIGENTO

Part. IVA 01383860846

FAX 880415

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.C.N° 110 DEL 7 DIC. 1993

REGOLAMENTO COMUNALE D'ATTUAZIONE PER LA PUBBLICITA'  
DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI CONSIGLIERI COMUNALI-DELSINDACO E DEGLI  
ASSESSORI DA QUESTI NOMINATI (L.R.15.11.1982 N°128 - ART.54 L.R.N°26 DEL 1.9.1993)

## ART.1

Il presente regolamento viene emanato per l'attuazione in questo Comune della normativa prevista dalla L.R.15.11.1982 N°128 integrata con l'art.54 della L.R. N°26 del 1.9.1993 relativa alla pubblicità della situazione patrimoniale dei Consiglieri Comunali, del Sindaco e degli Assessori da lui nominati.

## ART.2

Isoggetti obbligati alla pubblicazione della situazione patrimoniale propria, del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentono, sono i Consiglieri Comunali in carica, il Sindaco e gli Assessori.

## ART.3

I soggetti obbligati di cui all'art.2, entro 30 giorni dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF), sono tenuti a depositare nella Segreteria Comunale un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale che hanno già presentato al Comune, redatta sull'apposito modello di cui all'allegato A.

## ART.4

I soggetti obbligati eletti a tale carica per la prima volta devono depositare nella Segreteria del Comune, una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di Sindaco di società.

Tale dichiarazione deve essere redatta sull'apposito modello di cui allo allegato B e depositata entro tre mesi dall'elezione.

## ART.5

I soggetti previsti dal precedente articolo devono anche depositare nella Segreteria del Comune copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche. Inoltre sono tenuti a dichiarare le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di mezzi e materiali propagandistici predisposti e messi a disposizione dal Partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte. A tale dichiarazione redatta sull'apposito modello allegato C, depositata nella Segreteria Comunale, devono essere allegate le copie delle attestazioni di cui al terzo comma dell'art.4 della legge 18.11.1981 N°659, relative ad eventuali contributi ricevuti.

## ART.6

Gli adempimenti previsti dagli articoli 4 e 5 concernono la situazione patrimoniale come indicata nell'art.2.

## ART.7

Entro tre mesi dalla cessazione della carica i soggetti obbligati sono tenuti a depositare, nella Segreteria Comunale, una dichiarazione concernente le variazioni patrimoniali.

# COMUNE DI RAVANUSA

PROVINCIA DI AGRIGENTO

ziali intervenute dopo l'ultima attestazione, nonché copia della dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche, se non già presentata, redatta sull'apposito modello allegato D.

Le disposizioni di cui al precedente comma non sono applicabili nel caso di rielezione del soggetto, cessato per il rinnovo del Consiglio Comunale.

## ART.8

Tutte le dichiarazioni e le attestazioni previste dai precedenti articoli vanno redatte in esenzione di bollo e presentate al Segretario Comunale o suo delegato, che rilascia, contestualmente la ricevuta analitica datata e sottoscritta, per l'avvenuto deposito (vedi allegato E).

Non è ammessa altra modalità di deposito.

## ART.9

Alla scadenza dei termini fissati, il Segretario Comunale o suo delegato, comunica al Presidente del Consiglio se i Consiglieri hanno effettuato i prescritti depositi, con l'elenco nominativo di coloro che non hanno eseguito l'adempimento. Analoga comunicazione viene fatta al Sindaco per gli Assessori da lui nominati.

## ART.10

Le dichiarazioni ed attestazioni previste dal presente regolamento vengono messe a disposizione di tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali di questo Comune che ne possono prendere visione, a seguito di formale richiesta, presentata, in esenzione di bollo al Sindaco che ne rilascia la relativa autorizzazione.

## ART.11

L'avvenuto deposito di cui all'art.8 sarà reso noto alla cittadinanza, a cura del Sindaco mediante avviso affisso all'Albo Pretorio per la durata di giorni 30 consecutivi.

## ART.12

IN caso di inadempienza degli obblighi imposti il Presidente del Consiglio (o il Sindaco nei confronti degli Assessori), diffida il soggetto obbligato (allegato F) ad adempiere entro il termine perentorio di 30 giorni, pena la decadenza dalla carica.

## ART.13

Per quanto non previsto vale quanto disposto dalle LL.RR.15.11.1982 N°128, e 1.9.1993 N°26, art.54 e delle relative circolari esplicative, tenuto conto che in fase di prima applicazione della L.R.N°26/93 vale quanto disposto dal comma 3° dell'art.54 della Legge medesima.